

Regione Calabria DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 dicembre 2013 n. 468

Servizi di trasporto pubblico locale su gomma: –pubblicazione relazione di cui all’art. 34, co. 20 e 21 del D.L. 179/2012 – determinazione del termine di scadenza dell’affidamento – approvazione schema atto integrativo ai contratti di servizio.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

— che l’art. 8, par. 2 del Regolamento Comunitario 1370/2007 dispone: «fatto salvo il paragrafo 3, l’aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma all’art. 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019. Durante tale periodo transitorio gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all’art. 5, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto»;

— che l’art. 61 della legge n. 99 del 2009, ha previsto: «al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all’aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all’art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all’art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007»;

— che il comma 20 dell’art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, ha stabilito che l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica «è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici dell’obbligo di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste»;

— che, al successivo comma 21, è inoltre previsto: «gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto – primo gennaio 2013 – non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell’affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell’affidamento alla data del 31 dicembre 2013»;

CONSIDERATO:

— che gli attuali affidamenti dei servizi di TPL su gomma a sei Società Consortili, in vigore anche alla data dell’1 gennaio

2013, ed in ultimo regolati con le DD.GG.RR. n. 173/2013, n. 336/2013 e n. 416/2013, sono conformi all’art. 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007;

— che per tali affidamenti non è stato previsto nel contratto di servizio un termine ultimo di scadenza, essendo state ad oggi attuate più proroghe nei limiti di cui all’art. 2, co. 3, della L.R. n. 67/2012, e nei limiti delle disponibilità di bilancio;

— che, per quanto sopra, deve applicarsi il comma 21 dell’art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, che richiede di inserire nel contratto di servizio un termine di scadenza dell’affidamento;

— che l’ordinamento nazionale prevede che l’affidamento dei servizi pubblici, nonché il mantenimento di quelli in essere alla data dell’1 gennaio 2013 non conformi ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria, avvenga sulla base della relazione prevista dall’art. 34, co. 20, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012;

— e che la relazione di cui al punto precedente, riportata nell’Allegato 1), che deve intendersi qui integralmente riportata, esplicita le ragioni e le motivazioni del presente provvedimento;

— che, tenuto conto che è in fase finale di redazione il piano regionale dei trasporti, che è stato redatto il bando per la progettazione delle gare dei servizi di TPL, che è stato trasmesso alla GUCE il preavviso relativo alle predette gare, può ritenersi ottimale la scelta di determinare quale data di scadenza dell’affidamento il 31/12/2015, compatibilmente con l’iter amministrativo che si concluderà con l’affidamento dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere:

— alla pubblicazione della relazione prevista dall’art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012, Allegato 1), nella quale si dà conto delle ragioni di sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;

— alla rideterminazione della data di scadenza degli affidamenti dei servizi di TPL su gomma, nella data del 31 dicembre 2015, in conformità a quanto previsto dall’art. 8, paragrafo 2, del Regolamento 1370/2007/CE e dall’art. 61 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi dei commi 20 e 21 dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012;

— all’approvazione dell’atto integrativo del contratto di servizio, Allegato 2), che forma parte integrante del presente provvedimento, finalizzato a regolare l’affidamento fino alla scadenza prevista;

— all’approvazione dei programmi di esercizio per il periodo 11/11/2013 – 31/12/2013;

Su proposta dell’Assessore Regionale Luigi Fedele, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta della relativa struttura il

cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto, ed in particolare sulla copertura finanziaria, relativamente alle somme dichiarate disponibili in bilancio, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47;

DELIBERA

1. Di approvare la relazione prevista dall'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012, Allegato 1), nella quale si dà conto delle ragioni di sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico, prevedendone la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione;

2. Di rideterminare la data di scadenza degli affidamenti dei servizi di TPL su gomma nella data del 31 dicembre 2015, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento 1370/2007/CE e dall'art. 61 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi dei commi 20 e 21 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012;

3. Di approvare l'atto integrativo del contratto di servizio, Allegato 2), che forma parte integrante del presente provvedimento, finalizzato a regolare l'affidamento dei servizi fino alla scadenza ivi prevista;

4. Di approvare i programmi di esercizio per il periodo 11/11/2013 – 31/12/2013, di cui agli allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, precisando che gli allegati da A1 ad A6 sono relativi ai servizi oggetto dell'atto integrativo (richiamati all'art. 5, c. 1), mentre gli allegati da B1 a B6 sono

regolati da altre disposizioni contrattuali (art. 5, c. 2 e 3; art. 6, c. 3), e che gli allegati A7 e B7 sono relativi ai servizi affidati dal Comune di Nardodipace;

5. Di impegnare la somma di Euro 1.906.538,34 sul capitolo 23010248, conformemente al a scheda contabile n. 09-1765/2013 allegata, che, unitamente all'importo di Euro 330.286, 66 gravante sull'impegno di spesa n. 2842/2013 sul capitolo 23010248 e non utilizzato per i servizi precedentemente programmati, costituisce copertura ai programmi di esercizio oggetto del contratto dal 11/11/2013 al 31/12/2013 (più precisamente, ai programmi di esercizio da A1 ad A7);

6. Di autorizzare per gli anni 2014 e 2015 i servizi nei limiti delle risorse proprie e statali che verranno iscritte nei bilanci di previsione e pluriennale 2014-2016;

7. Di considerare cessati al termine di cui alla precedente deliberazione n. 416 dell'11/11/2013 gli affidamenti dei servizi per la Società Consortili che non sottoscrivono l'atto integrativo;

8. Di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento competente alle Società Consortili affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale e al Comune di Nardodipace;

9. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6/4/2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*

Il Presidente

(segue allegato)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA VOLTATO MEDIANTE AUTOBUS - RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34 COMMI 20 E 21 DEL D.L. 18.10.2012 N. 179 CONVERTITO IN LEGGE 17.12.2012 N. 221

1. Premessa
2. Normativa comunitaria e nazionale
3. Normativa regionale
4. Proroga degli affidamenti in essere
5. Obblighi di servizio pubblico e compensazioni

*** - ***

1. Premessa

Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio viene effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito *internet* dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelto.

2. Normativa comunitaria e nazionale

Per i servizi pubblici locali a rilevanza economica, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20.7.2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 13.8.2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14.9.2011 n. 148 per violazione dell'art. 75 Costituzione, la normativa di riferimento che disciplina l'affidamento dei servizi risulta regolata, oltre che dalla disciplina di settore non toccata da tale sentenza, dalla normativa e dai principi generali dell'ordinamento europeo, nonché dai principi giurisprudenziali della Corte di Giustizia e da quella nazionale.

Ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 (relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia) "I contratti di servizio pubblico sono aggiudicati conformemente alle norme previste nel presente regolamento. Tuttavia, i contratti di servizio o i contratti di servizio pubblico di cui alle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri con autobus o tram sono aggiudicati secondo le procedure di cui a dette direttive, qualora tali contratti non assumano la forma di contratti di concessione di servizi quali definiti in dette direttive. Se i contratti devono essere aggiudicati a norma delle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE, le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo non si applicano".

Il successivo paragrafo 5 dell'art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 prevede inoltre "L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del

servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni".

L'art. 7, co. 2 e co. 3, del Regolamento CE n. 1370/2007 stabilisce che ciascuna autorità competente almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto prende i provvedimenti necessari affinché siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le seguenti minime informazioni: "a) nome e indirizzo dell'autorità competente; b) tipo di aggiudicazione previsto; c) servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione".

Ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 8 del Regolamento CE n. 1370/2007 "l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma all'articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019. Durante tale periodo transitorio gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all'articolo 5, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto".

Tra le modalità di scelta del soggetto gestore dei servizi pubblici di trasporto continua a permanere l'affidamento in house providing, cioè l'affidamento diretto, senza previa gara, ad un soggetto solo formalmente e non sostanzialmente diverso dall'ente affidante. Questa modalità è consentita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza Teckal 18.11.1999) in presenza di 3 condizioni: a) totale partecipazione pubblica, b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi, c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

Come noto, le modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, secondo consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, attengono alla materia «tutela della concorrenza» [art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.], di competenza esclusiva statale, tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato e «perché strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio».

Il legislatore nazionale ha pertanto previsto con l'art. 61 della legge n. 99 del 2009 che "al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'art.5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'art.8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007".

In seguito è intervenuto sulle modalità di organizzazione e affidamento dei servizi pubblici locali, per meglio garantire l'efficienza e la concorrenzialità degli stessi. Ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si è previsto che "A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012".

Il legislatore con l'art. 53, comma 1, lett. a), decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (GURI n. 147 del 26 giugno 2012), convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, ha quindi previsto, mediante la modifica dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, l'istituzione o la

governo in materia di servizi pubblici, la Regione ha avviato le procedure amministrative, tutt'ora in corso di definizione, finalizzate all'individuazione dell'ente di governo.

Per quanto concerne la specifica procedura di affidamento dei servizi, con l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 67, che sostituisce il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, si è previsto che *"L'affidamento dei servizi avviene in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente nella cui cornice gli indirizzi vincolanti sulle modalità di affidamento prescelte possono essere disposti negli strumenti di pianificazione e programmazione di competenza regionale"*.

Nelle more della predisposizione da parte degli Uffici amministrativi competenti delle opportune azioni per attuare le riforme che hanno interessato il settore trasporti (a seguito dei numerosi interventi del legislatore comunitario, nazionale e della stessa Corte Costituzionale), nonché al fine di scongiurare da un lato la paralisi del settore dei trasporti e dall'altro lato irrimediabili pregiudizi all'utenza e nell'attesa dell'esatta allocazione delle risorse economiche destinate al trasporto pubblico locale, la Regione ha previsto, mediante una disciplina *ad hoc*, contenuta nell'art. 2 comma 3 della l.r. n. 67/2012, la proroga la proroga biennale degli attuali affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale.

Il regime di proroga, introdotto dalla l.r. n. 67/2012, trova la sua ratio nella finalità di *"assicurare l'organizzazione e la gestione del servizio pubblico di trasporto su gomma e ferro in conformità all'articolo 3 bis decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148"*, nonché in quella di *"consentire l'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179"* e di *"fronteggiare l'interruzione o pericolo imminente di interruzione del servizio"* nell'attesa che si compiano le procedure amministrative necessitate dall'attuazione delle recenti modifiche legislative introdotte nel settore.

In adempimento dell'art. 7, co. 2 e co. 3, del Regolamento CE n. 1370/2007, con decreto n. 15611 del 15/11/2013, si è proceduto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'avviso di preinformazione propedeutico all'affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura ad evidenza pubblica, prevedendo a titolo indicativo la data del 1.9.2015 quale inizio dei servizi.

Da ultimo, si evidenzia che è in fase di approvazione il d.d.l. di modifica della l.r. 67/2012 che, in attuazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni in legge dalla legge 22/12/2012 e del paragrafo 2 dell'art. 8 del Regolamento CE n. 1370/2007 nonché in ottemperanza della DGR n. 380/2013 contenente il *"Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale"*, prevede tra l'altro l'incremento delle tariffe e la contemporanea riduzione del corrispettivo per unità di percorrenza (€/km), in maniera da mantenere l'originario livello di compensazione dei contratti di servizio dei servizi di TPL su gomma e l'abolizione di alcune agevolazioni tariffarie.

4. Proroga degli affidamenti in essere

Come ricordato, la normativa nazionale di recente emanazione (art. 34, commi 20 e 21, d.l. n. 179/2012) prevede la necessità, ai fini dell'affidamento del servizio, della redazione e della pubblicazione sul sito *internet* dell'ente affidante di una relazione che dia conto delle ragioni e delle sussistenze dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e nella quale vengano definiti i contenuti specifici degli obblighi di pubblico servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

E' poi previsto per gli affidamenti in essere non conformi ai dettami della normativa europea la pubblicazione entro il termine del 31 dicembre 2013 della medesima relazione prevista per i nuovi affidamenti, oltre alla specificazione del termine di scadenza dell'affidamento stesso. La

designazione, in materia di servizi pubblici, degli *"enti di governo entro il termine del 30 giugno 2012"*.

La procedura dell'affidamento è stata interessata da un successivo intervento legislativo che, intervenendo nuovamente sulla disciplina degli enti di governo, introduceva con l'art. 34, comma 16, decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 1-bis all'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 ai sensi del quale *"Le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 del presente articolo dagli enti di governo istituiti o designati ai sensi del medesimo comma"*.

Con lo stesso art. 34 del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni in legge dalla legge 22/12/2012, il legislatore dettava una nuova disciplina dell'affidamento dei servizi pubblici locali stabilendo al comma 20 che *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*, e al comma 21 che *"Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013"*.

3. Normativa regionale

Nella Regione Calabria la disciplina dei servizi dei trasporti è contenuta nella legge regionale 7 agosto 1999, n. 23 (Norme per il trasporto pubblico locale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 67, volta a sviluppare un sistema di trasporto integrato e rispondente alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale promuovendo il miglioramento della qualità dei servizi e la sostenibilità economica del sistema.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 28.9.2012, ha individuato i bacini ottimali ed omogenei per i servizi di trasporto pubblico locale.

Sono stati così individuati *"due bacini di area vasta per i servizi automobilistici, bacino nord e bacino sud, derivanti dalla suddivisione del territorio regionale rispetto alla SS 280 (allegato 2), che sono relativi a tutti i servizi su gomma non ricompresi nei bacini di area urbana"* e *"tre bacini di area urbana per i servizi automobilistici e su impianti fissi, corrispondenti agli ambiti territoriali di Catanzaro-Lamezia Terme, Cosenza e Reggio Calabria (allegato 3), che sono relativi a tutti i servizi su gomma urbani e sub-urbani e su impianti fissi, e inoltre ai servizi extraurbani completamente interni al territorio del bacino, con funzione prevalente di collegamento interno"*.

In ottemperanza all'art. 53, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83/2012, convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione o la designazione degli enti di

norma considera anche i termini di scadenza degli affidamenti con riferimento alle società quotate in borsa.

L'ordinamento nazionale non individua uno specifico modello di gestione dei servizi, ma rinvia alla scelta concreta del singolo Ente affidante, precisando che l'affidamento dei servizi, nonché il mantenimento di quelli in essere alla data del 1° gennaio 2013 non conformi ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria, avvenga sulla base della relazione prevista dall'art. 34, co. 20, del D.L. 179/2012. Si prevede, in altri termini che l'affidamento dei servizi pubblici, nonché il mantenimento di quelli in essere al ricorrere dei requisiti indicati dal legislatore, avvenga sulla base della relazione prevista dall'art. 34, co. 20, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012.

Nella Regione Calabria i servizi di TPL su gomma sono attualmente affidati a sei Società Consortili (in attuazione della L.R. n. 18/2006 che ha previsto la prosecuzione dei precedenti affidamenti in regime concessorio, a condizione della costituzione di dette società consortili, con cui sono stipulati i contratti di servizio) e sono stati da ultimo regolati con le DD.GG.RR. n. 173/2013, n. 336/2013 e n. 416/2013, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 8, paragrafo 2 del Regolamento CE n. 1370/2007. Per tali affidamenti sono stati previsti più atti integrativi per regolare l'oggetto della prestazione ai sensi dell'art. 2, co. 3, della L.R. n. 67/2012, e nei limiti delle disponibilità di bilancio. Ne deriva che dovrà applicarsi il comma 21 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, che richiede di inserire nel contratto di servizio un termine di scadenza dell'affidamento.

Tanto premesso, nelle more della predisposizione delle opportune azioni per attuare le riforme che hanno interessato il settore dei trasporti pubblici locali (tra cui l'adozione del Piano Regionale dei Trasporti in fase finale di redazione, il completamento della procedura di gara per la progettazione delle gare dei servizi di TPL, l'istituzione/designazione dell'ente di Governo dei bacini ottimali, il regolare avvio delle procedure ad evidenza pubblica propedeutiche all'affidamento dei servizi mediante pubblicazione dell'avviso di preinformazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea S22 del 29.11.2013), nonché al fine di scongiurare la paralisi del settore ed il verificarsi di irreparabili pregiudizi all'utenza, si evidenzia l'opportunità di procedere alla proroga degli attuali affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale fino al 31 dicembre 2015, compatibilmente con l'iter amministrativo che si concluderà con l'affidamento dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica.

In conclusione, la decisione di prorogare gli attuali affidamenti dei servizi, nelle forme in cui sono attualmente gestiti, risulta essere conforme alla disciplina comunitaria ed in particolare al paragrafo 2 dell'art. 8 dell'articolo 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, nonché in linea con quanto previsto dall'ordinamento nazionale che, all'art. 61 della legge n. 99 del 2009, consente alle Autorità competenti di affidare i servizi di trasporto pubblico locale "anche in deroga alla disciplina di settore" avvalendosi delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1370/2007.

5. **Obblighi di servizio pubblico e compensazioni**

Gli obblighi di servizio pubblico sono costituiti dall'offerta di servizi di trasporto volti a soddisfare la domanda di mobilità delle collettività locali con particolare riferimento alle collettività situate in località più disagiate per i collegamenti con i centri urbani. Si tratta di servizi che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso.

Nel rispetto della disciplina comunitaria, sono previsti obblighi di servizio pubblico e compensazioni che rappresentano la contropartita delle prestazioni fornite dalle imprese beneficiarie per adempiere agli obblighi di servizio pubblico nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale.

Gli obblighi di servizio, definiti in modo chiaro nella disciplina vigente, consistono nello svolgimento delle linee di trasporto su gomma urbano, extraurbano e mediante funicolare, nonché nella libera circolazione di alcune categorie di persone.

In questo modo, si garantisce la fornitura di servizi di trasporto più numerosi, più sicuri, di migliore qualità ed offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire (art. 1, Regolamento CE n. 1370/2007). Grazie agli obblighi di servizio la popolazione può quindi godere del servizio di trasporto sia per soddisfare le ordinarie esigenze di mobilità verso i centri urbani che per soddisfare esigenze di mobilità per interessi sanitari, universitari, scolastici e sociali.

Gli obblighi di servizio corrispondenti alle linee di trasporto oggetto dei contratti di servizio (offerta di servizi di trasporto), approvati dalla Regione, come in corso di rimodulazione in attuazione della DGR n. 380/2013 ("Art.16 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale."), sono riportati nella **Tabella A**, che deve intendersi meramente previsionale.

Tabella A – Offerta di servizi

Servizi	Quantità (kmxvett/anno)
Servizi su gomma extraurbani	43.500.000
Servizi su gomma urbani	11.000.000
Funicolare	30.000

Al fine di compensare i costi originati dall'adempimento di tali obblighi sono previste compensazioni, previamente definite in modo obiettivo e trasparente al fine di evitare che si risolvano in un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. Le compensazioni sono stabilite in funzione della tendenziale copertura dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento. Le tariffe, introitate dal gestore e fissate dalla sopra citata DGR n. 380/2013, sono riportate in allegato.

Le compensazioni sono attualmente previste dalla l.r. 18/2006 che individua, in via obiettiva e preventiva, specifici corrispettivi i cui importi sono stabiliti in relazione alle fasce chilometriche dei servizi, distinti in servizi urbani ed extraurbani, così come determinate nei piani di riparto redatti ai sensi della l.r. 18/2001 allora vigente, che li calcolava sulla base di cinque centri di costo: personale, trazione, manutenzione, ammortamenti, servizi generali. Le compensazioni per l'esercizio della funicolare terrestre sono state determinate con D.G.R. n. 438/2002 e successivamente aggiornate. Le compensazioni stabilite, qualora si concludesse nei tempi previsti l'attuazione della sopra citata DGR n. 380/2013, sono indicate nella **Tabella B**.

Tabella B – Compensazioni per i servizi

Servizio e fascia (di cui alla LR 18/2006)	Corrispettivo previsto (IVA esclusa - Euro/km)		
	2013	2014	2015
Urbano			
Fascia 1	2.082	2.030	1.978
Fascia 2	2.246	2.190	2.134
Fascia 4	2.783	2.713	2.644
Fascia 1 e 2	1.676	1.634	1.592
Fascia 3	1.786	1.741	1.697
Fascia 4	1.961	1.912	1.863
Fascia 5	2.027	1.976	1.926
Fascia 6	2.334	2.275	2.217
Funicolare	9.948	9.699	9.451

Allegato - Tariffe

Servizi urbani e funicolare – fino al 31.12.2013

Importo titolo di viaggio (€)			
Biglietto a tempo	Biglietto giornaliero	Abbonamento settimanale	Abbonamento mensile
1,10	3,20	8,00	29,00

Servizi urbani e funicolare - dal 01.01.2014

Importo titolo di viaggio (€)			
Biglietto a tempo	Biglietto giornaliero	Abbonamento settimanale	Abbonamento mensile
1,30	3,80	10,00	35,00

Servizi urbani e funicolare - dal 01.01.2015

Importo titolo di viaggio (€)			
Biglietto a tempo	Biglietto giornaliero	Abbonamento settimanale	Abbonamento mensile
1,50	4,50	12,00	41,00

Per quanto riguarda gli *standard sociali*, il diritto comunitario prevede che eventuali *standard* possono essere stabiliti dalle singole autorità nazionali. La Regione ha previsto una serie di obblighi di servizio, che consistono nella libera circolazione delle seguenti categorie:

- *forze dell'ordine* (comma 5 dell'art. 22 della L.R. n. 23/1999);
- *ultrasessantenni* con reddito ISEE inferiore a 15.000 Euro (L.R. n. 14/2004 e s.m.i.);
- *disabili* (comma 2 quater dell'art. 22 della L.R. n. 23/1999).

Le compensazioni previste a fronte di tali obblighi di servizio sono:

- Euro 0,0310 per ogni vetxkm di servizi urbani (e funicolare);
- Euro 0,0049 per ogni vetxkm di servizi extraurbani.

La sopra citata DGR n. 380/2013 prevede l'abrogazione di alcune di tali agevolazioni, che diverrà efficace qualora il Consiglio Regionale provveda a modificare le norme che le regolano.

Servizi extraurbani - dal 01.01.2015

Scaglione di percorrenza (km)			Importo titolo di viaggio (€)				
Oltre	Fino a	Media	Biglietto di corsa semplice	Biglietto andata/ritorno	Abbonamento settimanale	Abbonamento mensile	
	0	10	5,0	1,20	2,00	10,00	33,00
	10	20	15,0	1,80	2,80	14,00	48,00
	20	30	25,0	2,40	3,80	18,00	63,00
	30	40	35,0	2,80	4,60	22,00	78,00
	40	50	45,0	3,40	5,40	27,00	93,00
	50	60	55,0	4,00	6,40	31,00	108,00
	60	70	65,0	4,60	7,20	35,00	122,00
	70	80	75,0	5,00	8,20	40,00	137,00
	80	90	85,0	5,60	9,00	44,00	152,00
	90	100	95,0	6,20	9,80	48,00	167,00
	100	125	112,5	7,20	11,40	56,00	193,00
	125	150	137,5	8,60	13,60	66,00	230,00
	150	175	162,5	10,00	15,80	77,00	267,00
	175	200	187,5	11,20	18,00	88,00	305,00
	200	225	212,5	12,60	20,20	99,00	342,00
	225	250	237,5	14,00	22,40	109,00	379,00
	250	275	262,5	15,40	24,60	120,00	416,00
	275	300	287,5	16,80	26,80	131,00	453,00

Servizi extraurbani - fino al 31.12.2013

Scaglione di percorrenza (km)			Importo titolo di viaggio (€)			
Oltre	Fino a	Media	Biglietto di corsa semplice	Biglietto andata/ritorno	Abbonamento settimanale	Abbonamento mensile
	0	10	1,00	1,60	8,00	28,00
	10	20	1,40	2,40	12,00	40,00
	20	30	2,00	3,00	15,00	52,00
	30	40	2,40	3,80	19,00	64,00
	40	50	2,80	4,60	22,00	77,00
	50	60	3,20	5,20	26,00	89,00
	60	70	3,80	6,00	29,00	101,00
	70	80	4,20	6,80	33,00	114,00
	80	90	4,60	7,40	36,00	126,00
	90	100	5,20	8,20	40,00	138,00
	100	125	6,00	9,40	46,00	160,00
	125	150	7,00	11,20	55,00	191,00
	150	175	8,20	13,20	64,00	221,00
	175	200	9,40	15,00	73,00	252,00
	200	225	10,40	16,80	82,00	283,00
	225	250	11,60	18,60	91,00	313,00
	250	275	12,80	20,40	99,00	344,00
	275	300	13,80	22,20	108,00	375,00

Servizi extraurbani - dal 01.01.2014

Scaglione di percorrenza (km)			Importo titolo di viaggio (€)			
Oltre	Fino a	Media	Biglietto di corsa semplice	Biglietto andata/ritorno	Abbonamento settimanale	Abbonamento mensile
	0	10	1,20	1,80	9,00	30,00
	10	20	1,60	2,60	13,00	44,00
	20	30	2,20	3,40	17,00	57,00
	30	40	2,60	4,20	20,00	71,00
	40	50	3,20	5,00	24,00	84,00
	50	60	3,60	5,80	28,00	98,00
	60	70	4,20	6,60	32,00	111,00
	70	80	4,60	7,40	36,00	124,00
	80	90	5,20	8,20	40,00	138,00
	90	100	5,60	9,00	44,00	151,00
	100	125	6,40	10,40	50,00	175,00
	125	150	7,80	12,40	60,00	208,00
	150	175	9,00	14,40	70,00	242,00
	175	200	10,20	16,40	80,00	276,00
	200	225	11,40	18,40	89,00	309,00
	225	250	12,60	20,40	99,00	343,00
	250	275	14,00	22,40	109,00	376,00
	275	300	15,20	24,20	118,00	410,00

Servizi di TPL su gomma
ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO

Premesso che:

- il rapporto contrattuale è stato regolato fino al 30.09.2013 con atto rep. n. ____ del ____/____/2013, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.173 del 20/05/2013, così come modificata con D.G.R. n. 229 del 27/06/2013;
- l'oggetto della prestazione per il successivo periodo dal 01/10/2013 al 10/11/2013 è stato definito dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 336 del 30/09/2013 e con D.G.R. n. 416 del 11/11/2013, che si intendono qui integralmente riportate;
- con D.G.R. n. 380 del 25/10/2013 la Giunta Regionale ha approvato il *Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale* ai sensi dell'art 16 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1 c. 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- con D.G.R. n. 398 del 31/10/2013 la Giunta Regionale ha approvato il *Piano di ristrutturazione del debito- II stralcio: servizi su gomma* ai sensi dell'art. 25, comma 11-quinquies, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98;
- l'oggetto della prestazione per il successivo periodo dal 11.11.2013 al 31.12.2013 è stato definito dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. ____ del ____/____/2013 che si intende qui integralmente riportata;

Le parti stipulano quanto segue:

Art. 1

Rideterminazione della data di scadenza del contratto

1. La data di scadenza del rapporto contrattuale, regolato in ultimo con atto rep. n. ____ del ____/____/2013, nel seguito per brevità denominato "*contratto 2013*", è rideterminata nella data del 31 dicembre 2015, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento 1370/2007/CE e dall'art. 61 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi dei commi 20 e 21 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012.

Art. 2

Norme contrattuali

1. Il rapporto è regolato dalle stesse disposizioni previste nel *contratto 2013*, per quanto applicabili. Le disposizioni si riferiscono a ciascun anno solare successivo.
2. La quantità dei servizi, di cui all'art. 2 del *contratto 2013*, è rideterminata annualmente, nei limiti della somma disponibile in bilancio e che sarà impegnata allo scopo.
3. All'art. 4 del *contratto 2013*, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: "*5 bis. Il gestore, previa comunicazione all'Ente affidante, può istituire ulteriori corse sulle linee autorizzate allo stesso gestore, senza commistione fra linee urbane ed extraurbane, assumendone totalmente l'onere finanziario e il rischio d'impresa. In tal caso il gestore può modificare le tariffe applicate.*"
4. Alla conclusione della procedura di cui alla sopra richiamata D.G.R. n. 398 del 31/10/2013, per quanto riguarda le Società Consortili, i corrispettivi verranno erogati bimestralmente, entro i 30 giorni successivi al bimestre di competenza. Resta immutato quanto previsto nel *contratto 2013* relativamente all'erogazione del saldo.

Art. 3

Art. 16 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95

1. Si applicano le previsioni del *Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale* e di tutti gli atti approvati ai sensi dell'art 16 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1 c. 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Lo stesso vale per ulteriori provvedimenti approvati ai sensi della norma richiamata al comma precedente.

Art. 4

Periodo 1 ottobre – 10 novembre 2013

1. I servizi di cui alla rubrica del presente articolo sono quelli di cui alle D.G.R. n. 336 del 30/09/2013 e D.G.R. n. 416 del 11/11/2013, per un corrispettivo complessivo pari a Euro _____, così determinato per fascia:

Art. 5

Periodo 11 novembre – 31 dicembre 2013

1. I servizi di cui alla rubrica del presente articolo sono quelli di cui all'allegato A, per un corrispettivo complessivo pari a Euro _____, così determinato per fascia:
2. Il Gestore si impegna inoltre ad effettuare i servizi di cui all'allegato B.
3. I corrispettivi per i servizi di cui al comma 2, unitamente al contributo per il rinnovo del CCNL, sono regolati e condizionati dall'art. 6, comma 3.

Art. 6

Sopravvenienze normative

1. Alla modifica dell'art. 2 della L.R. n. 67/2012 i corrispettivi e le tariffe sono rideterminati in conformità al *Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale*.
2. Alla modifica dell'art. 22 della L.R. n. 23/1999 e s.m.i. e/o della L.R. n. 14/2004 e s.m.i., le compensazioni per agevolazioni tariffarie sono rideterminate in ragione di quanto segue:
 - le agevolazioni di cui al comma 5 dell'art. 22 della L.R. n. 23/1999 (forze dell'ordine) sono considerate incidenti per il 10% sulla compensazione prevista per i servizi urbani e per il 20% sulla compensazione prevista per i servizi extraurbani;
 - le agevolazioni di cui alla L.R. n. 14/2004 e s.m.i. (ultrasettantenni) sono considerate incidenti per il 90% sulla compensazione prevista per i servizi urbani e per l'80% sulla compensazione prevista per i servizi extraurbani, e le compensazioni stesse sono ridotte in proporzione all'eventuale riduzione del limite di reddito ISEE;
 - le agevolazioni di cui al comma 2 quater dell'art. 22 della L.R. n. 23/1999 (disabili) sono trascurabili e ricomprese nel corrispettivo.
3. All'approvazione di specifica norma dello Stato che dia copertura a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 5, l'Ente affidante riconoscerà ed erogherà gli stessi importi, nei limiti contrattuali e di copertura. L'Ente affidante e il Gestore si impegnano ad attuare quanto previsto dalla specifica norma al fine di rendere effettivamente utilizzabili ed esigibili le risorse finanziarie in questione.